

Piano Strutturale (ai sensi dell'Art. 92 della L.R. 65/2014)

Arch. Giovanni Parlanti
Progettista

Michele Rossi
Sindaco

Arch. Gabriele Banchetti
Responsabile GIS

Marco Morbidelli
Assessore all'urbanistica

Pian. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto

Arch. Massimo Balsimelli
*Responsabile dell'Ufficio
pianificazione urbanistica, edilizia e ambiente*

GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Emilio Pistilli
Studi geologici

Geom. Rogai Luigi
*Garante dell'informazione e
della partecipazione*



Sorgente Ingegneria
studio tecnico associato

Ing. Luca Rosadini
Ing. Leonardo Marini
Studi idraulici

Ing. Jacopo Taccini
Collaborazione studi idraulici

PFM S.r.l. Società tra professionisti
Dottore Agronomo Guido Franchi
Dottore Agronomo Federico Martinelli
Studi agronomici e forestali e VINCA
Dott.ssa Agronomo Irene Giannelli
Collaborazione studi agronomici e forestali e VINCA

Arch. Alessandro Melis
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Doc. **QP03**


Allegato 2 alla relazione PIT-PPR **Relazione bosco**

*Modificato a seguito del
verbale della Conferenza Paesaggistica*

Revisione 02

Adottato con Del. C.C. n. del

Approvato con Del. C.C. n. del



Ottobre 2025

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta a supporto della procedura di adeguamento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale del Piano Strutturale del Comune di Castelfranco Piadiscò. Con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28.06.2018, è stato approvato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, l'Avvio del Procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo con contestuale avvio della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010. In seguito è stato adottato il nuovo Piano Strutturale del Comune di Castelfranco Piadiscò con Del. C.C. n. 5 del 08.01.2019. Approvate le controdeduzioni alle osservazioni con Del. C.C. n.24 del 09.04.2019 del P.S. si è proceduto alla nuova adozione del Piano Strutturale e adozione del Piano Operativo con Del C.C. n. 43 del 27/07/2023. Con Del. C.C. n. 9 del 28/02/2025 sono state approvate controdeduzioni.

2. PIANO INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

L'Allegato 8b del PIT-PPR disciplina le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice (cfr. Art. 1 comma 1 lett. b). In particolare *"... comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000...."* (cfr. Art. 5 comma 1) ammettendo che la rappresentazione cartografica di dette aree *"per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B"* (cfr. Art. 5 comma 3). L'art. 5 comma 4 dell'elaborato 8B del PIT-PPR dispone: *"Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014"*.

L'Allegato 7B del PIT-PPR descrive le fasi operative finalizzate all'identificazione delle aree tutelate per legge così come previsto dall'art. 143, comma 1 lettera c) del Codice. In particolare per quanto attiene l'individuazione del vincolo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi (Art. 142 comma 1, lettera g) del Codice), è stato fatto riferimento alle specifiche dettate dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, agli effetti del quale risulta che le normative regionali vigenti debbano stabilire la definizione di bosco.

Nel paragrafo 8.2 dell'Allegato 7B – *definizioni e criteri* viene affermato che i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice sono quelli *"...coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000 e s.m.i."*

3. APPROFONDIMENTO AREE PROPOSTE A MODIFICA DI STRALCIO

L'analisi dell'Uso del suolo per l'adozione del PS è stata effettuata in primis analizzando le OFC del 2016 e successivamente approfondita con sopralluoghi nel 2018. Tale metodologia ha generato la proposta di n. 20 aree da sottoporre a modifica di stralcio delle aree boscate di cui all'art. 142 c. 1 lett g) D.Lgs 42/2004. In seguito all'Osservazione pervenuta dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana è stata approfondita ulteriormente l'analisi effettuata con sopralluoghi effettuati a distanza di 5 anni nel Febbraio/Marzo 2024. Per ogni area è stata redatta una specifica scheda riportante l'analisi delle ortofoto dal 2007 al 2023 e la documentazione fotografica. Questo ha permesso di individuare l'evoluzione della vegetazione e conseguentemente l'esclusione o meno dalla definizione di area boscata secondo la LR 39/2000. (Art.3 comma 1 e seguenti *"Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a*

2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinar e, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete... La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.”).

4. CONFRONTO PERIMETRAZIONE AREE BOScate PIANO STRUTTURALE E PIT-PPR

Dal confronto tra i perimetri definiti dalla Regione nel suddetto PIT-PPR e quelli riscontrati sul territorio comunale in base alla definizione normativa riportata nel capitolo precedente, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione delle aree boscate che possono essere schematizzate come di seguito riportato.

AREE SOTTRATTE

Sono state analizzate tre aree interne al perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo Suvereto verificando l'età del soprassuolo, la copertura forestale, le dimensioni (in termini di superficie e larghezza media) e la composizione vegetale (arborea ed arbustiva).

1) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto non rientrano nella definizione bosco ai sensi dell'art. 3 c.1 della L.R. 39/2000

A seguito delle “indagini di campo” e tramite ulteriori analisi diacronica delle ortofoto o di Google Earth queste aree non hanno le caratteristiche ai sensi di legge per essere definite bosco:

-superficie minore di 2000mq

-larghezza inferiore ai 20m

-occupate da coltivazioni produttive

l) Aree boscate individuate dal PIT-PPPR, ma non dal PSI in quanto definite come giardino ai sensi del Regolamento Forestale 48/2003

In questa casistica rientrano quelle aree che rientrano nella definizione di giardino come da Regolamento Forestale.

N) Aree boscate individuate dal PIT-PPPR, ma non dal PSI in quanto definite come impianto di arboricoltura ai sensi del Regolamento Forestale 48/2003

In questa casistica rientrano quelle aree sono occupate impianti di arboricoltura.

P) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto rimosse dal vincolo boschivo con Autorizzazione Paesaggistica

Aree boscate oggetto di trasformazione a seguito del rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche da parte dell'amministrazione comunale. Queste riguardano sia le trasformazioni per recupero a fini agricoli ai sensi degli art. 80 e 80 bis del Regolamento Forestale 48/2003.

5. CONCLUSIONE

Confrontando i perimetri delle aree boscate richiamate dal vincolo ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, sono emersi tre casi di difformità. In questi casi le aree boscate individuate dal PIT- PPR non vengono riconfermate poiché risultano non corrispondenti alla definizione di Area boscata ai sensi dell'art. 3 della LR 39/2000 e del regolamento di attuazione n. 48/R/2003.

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 01

Considerazioni

L'area localizzata a nord-est di Castelfranco Piandiscò, in Via della Lama. Come evidenziano le Ortofoto, l'area dal 2007 risulta gestita e mantenuta, inoltre non sono presenti aree in abbandono con ricrescita di vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione. Sono presenti aree destinate a prato con siepi di confine, acacie, oleandri, pitosfori, lecci, olivi, cipressi e ailanto.

Viste le caratteristiche dell'area esaminata si ritiene di escluderla dal vincolo delle aree boscate ai sensi dell'art. 3 comma b) del Regolamento di Giunta n. 48/R del 2003.



Foto A



Foto B



Foto C



Foto D

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2016



Ortofoto 2010



Ortofoto 2023

SCHEDA 02

Considerazioni

L'area è localizzata a sud della Loc. Faella.


L'area in oggetto già dal 2007 mostra una vegetazione arborea ed arbustiva spontanea con una densità variabile in base alle aree: nell'area evidenziata in giallo la vegetazione risulta prevalentemente costituita da arbusti e con una densità inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa. Vista l'evoluzione della vegetazione si ritiene di potere escludere l'area evidenziata in giallo dalle aree boscate ai sensi dell'art. 3 c.1 lett f) del DGR 48/R del 2003.

Tale area risulta analizzata in dettaglio da Piano Regionale.




Estratto OFC2023 con in evidenza in verde l'area confermata bosco ed in giallo l'area proposta come modifica


Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016




Ortofoto 2023

SCHEDA 03

Considerazioni

L'area localizzata a a sud della Loc. Faella.
Nel 2007 l'area risultava occupata probabilmente da un impianto di arboricoltura da legno. Tale impianto si sviluppa fino al 2023, anno dove il suolo risulta privo di vegetazione. L'evoluzione evidenziata per tali aree risulta evidente anche nelle aree contermini.
Di seguito si evidenzia l'area che si ritiene di poter escludere dalla definizione di area boscata secondo l'art.3 lettera e) del Regolamento di Giunta n. 48 del 2003.



Estratto OFC2023 con in evidenza l'area proposta in modifica



Foto A



Foto B


Analisi diacronica ortofoto




Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 04

Considerazioni

L'area è localizzata a sud della Loc. Faella.

L'area a nel 2007 era occupata da alberature sul versante a sud e da un' area libera a prato. Tale conformazione, in continuità con l'area boscata a nord, è rimasta pressapoco uguale nei 16 anni successivi fino al 2023. Pertanto si ritiene che tale area sia conforme alla definizione dei area boscata secondo la LR 39/2000 ed al relativo Regolamento d'attuazione.

L'area b già dal 2007 risulta occupata da olivi ed un'area terrazzata con una siepe, per una superficie di 1160 mq. La restante area di 1130 mq non raggiunge la superficie necessaria per essere definita bosco ai sensi della LR 39/2000.

L'area c risulta occupata da alberature per una superficie di 2400 mq, ma non raggiunge mediamente la larghezza di 20m, ancorchè misurata al fusto e non dalla chioma come da misurazione su OFC. Pertanto si ritiene di poter escludere tale area dalla definizione di area boscata ai sensi LR 39/2000 art.3, c.2 DPGR 48/R/2003 art.2.



Foto A



Foto B



Foto C



Foto D


Analisi diacronica ortofoto




Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 05

Considerazioni

Le aree sono localizzate a nord-est della Loc. Matassino.

L'area a nel 2007 era occupata dalla proiezione delle chiome delle alberature, come si evince più chiaramente nelle OFC successive. Pertanto si ritiene di poter escludere tale area dalla definizione di area boscata ai sensi LR 39/2000 art.3, c.2 DPGR 48/R/2003 art.2.

L'area b dal 2010-2016 risulta occupata da coltivazioni probabilmente ortive, alternate a periodi di incolto. Pertanto si ritiene che tale area non sia classificabile come area boscata ai sensi dell'art. 3 comma1 lettera f) del Regolamento di Giunta 48 del 2003.



Foto A

Analisi diacronica ortofoto




Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 06

Considerazioni

L'area è localizzata a nord-est della Loc. Matassino.
L'area tra il 1981 e il 1985 è stata impiantata con noci. Tale impianto sussiste ancora oggi pertanto si ritiene di poter escludere tale area della definizione di bosco ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del Regolamento di Giunta 48 del 2003.



Foto A



Foto B


Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2016



Ortofoto 2010



Ortofoto 2023

SCHEDA 07

Considerazioni

L'area è localizzata a nord della Loc. Matassino lungo il Torrente Resco, a confine con il Comune di Reggello. L'area è costituita da vegetazione ripariale arborea ed arbustiva con una larghezza mediamente inferiore ai 20 m, misurata al piede delle piante. Inoltre lungo la fascia periodicamente sono stati fatti interventi di ripulitura delle sponde. Si ritiene di poter escludere dalla definizione di area boscata poiché presenta una larghezza inferiore a quella prevista dalla definizione di area boscata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 39/2000.

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 08

Considerazioni

L'area si trova a nord della Loc. Botriolo.
L'area ricopre una superficie di circa 6.400 mq e risulta occupata, fin dal 2007, da olivi e aree a seminativo e/o ortive. Tali caratteristiche permettono l'esclusione dalla definizione di bosco secondo la LR 39/2000.



Foto A



Foto B



Foto C

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 09

Considerazioni

L'area si trova a nord della Loc. Botriolo.
L'area ricopre una superficie di circa 3700 mq e risulta occupata, fin dal 2007, da olivi.
Tali caratteristiche permettono l'esclusione dalla definizione di bosco secondo la LR 39/2000.




Foto A

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 10

Considerazioni

Le aree si trovano a sud del centro abitato di Castelfranco Pandiscò.

L'area indicata con la lettera a risulta occupata già dal 2007 da due tipologie differenti di copertura vegetale: per circa 1100 mq da olivi (di colore giallo-Fig. 1) e per circa 1165 mq da essenze arboree ed arbustive spontanee (di colore verde-Fig. 1). Si ritiene che tali aree non rientrino nella definizione di bosco ai sensi della LR 39/2000 vista: la destinazione ad oliveto, l'assenza di continuità con altre aree boscate e la superficie inferiore ai 2000 mq (escludendo l'area destinata a oliveto-Fig. 1). Se consideriamo anche la superficie posta a nord dell'area a, occupata da essenze arboree ed arbustive, l'area totale rimane inferiore ai 2000 mq come evidenziato dalla Fig. 2: i 1165 mq (di colore verde-Fig. 1) si sommano a circa 485 mq per un totale di 1650 mq.

Tutte le altre aree sono occupate già dal 2007 da piante di olivi, risultando parte di oliveti più ampi in continuità. Pertanto si ritiene che tali aree possano non essere ascrivibili alla definizione di bosco ai sensi della LR 39/2000.



Fig. 1 Porzione a suddivisa tra oliveto(giallo) e vegetazione spontanea (verde) su OFC2023




Fig. 2 Area con essenza arboree ed arbustive con una superficie totale di circa 1650 mq

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 11


Considerazioni

L'area si trova ad est del centro abitato di Castelfranco Pandiscò.
L'area, di circa 900 mq, risulta occupata già dal 2007 da olivi. Pertanto si ritiene che tale area non possa essere definita bosco ai sensi della LR 39/2000

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 12

Considerazioni

Le aree si trovano a nord-est del centro abitato di Castelfranco Pandiscò.

L'area a, già dal 2007 risulta così suddivisa: circa 930 mq occupati da olivi (area colorata di giallo), 85 mq destinati a resede/giardino (area colorata di rosa) e 965 mq occupati da essenze arboree ed arbustive spontanee e dalla SP1 (area colorata di verde) (strada che non interrompe la continuità del bosco posto ad est ed ad ovest). Pertanto si ritiene che l'area destinata a oliveto (area colorata di giallo) e l'area destinata a resede (area colorata di rosa) non possano essere ascrivibili alla definizione di bosco ai sensi della LR 39/2000. Le aree colorate di verde, caratterizzate da una vegetazione arborea/ arbustiva spontanea o dall'assenza di caratteristiche tali da interrompere la continuità delle aree boscate contermini, si ritiene non possano essere escluse dalla definizione di aree boscate ai sensi della LR 39/2000.

L'area b, già dal 2007 risulta così suddivisa: circa 160 mq destinati ad oliveto (colorata in giallo) e circa 475 mq con vegetazione spontanea (colorata in verde). Pertanto si ritiene che l'area ad oliveto non possa essere ascrivibile alla definizione di bosco, viceversa l'area occupata da vegetazione arborea ed arbustiva spontanea debba mantenere l'inclusione nelle aree definibili bosco ai sensi delle LR39/2000.



Estratto OFC 2023 con in evidenza in giallo le aree oggetto di proposta di modifica ed in verde le aree confermate bosco



Estratto OFC 2023 con in evidenza in giallo le aree oggetto di proposta di modifica ed in verde le aree confermate bosco



Foto A




Foto B

Analisi diacronica ortofoto




Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016




Ortofoto 2023

SCHEDA 13

Considerazioni

L'area si trova a sud della Loc. Faella.
L'area è costituita da vegetazione sparsa e prato. Si ritiene di poter escludere dalla definizione di area boscata la porzione evidenziata in giallo poiché presenta una densità bassa di alberature e/o arbusti, inferiore a quella prevista dalla definizione di area boscata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 39/2000.
Altresì la porzione evidenziata in verde viene confermata a bosco in quanto posta in continuità con l'area boscata posta a nord.



Estratto OFC2023 con in evidenza le aree in giallo proposta di modifica e le aree in verde confermate bosco

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 14

Considerazioni


L'area si trova a sud di Loc. Faella. Si tratta di una fascia ripariale sulla sponda destra e sinistra del Torrente Faella.

L'area è costituita da vegetazione ripariale arborea ed arbustiva con una larghezza inferiore ai 20 m. Come si evince dall'estratto di Google Earth tale area è stata mantenuta nel 2017.

Si ritiene di poter escludere dalla definizione di area boscata poiché presenta una larghezza inferiore a quella prevista dalla definizione di area boscata ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPGR 48/R/2003.



Google Earth 2017




Inquadramento su CTR punti di presa fotografici – porzione Ovest



Foto 1



Foto 2



Inquadramento su CTR punti di presa fotografici – porzione centrale



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9




Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

Analisi diacronica ortofoto



Ortofoto 2007



Ortofoto 2010



Ortofoto 2016



Ortofoto 2023

SCHEDA 15

Considerazioni

L'area si trova a nord dell'abitata di Pian di Scò, all'interno del territorio urbanizzato. L'area nel RU di Pian di Scò del 2012 ricadeva all'interno dell'U.T.O.E. Pian di scò. L'area ha una superficie minore di 200 mq e risulta recintata. Pertanto si ritiene di poter escludere dalla definizione di area boscata poiché ascrivibile a giardino ai sensi del DPGR 48/R/2003 art. 3, c.1b.

SCHEDA 16

Considerazioni

L'area si trova a est della Loc. Caspri in prossimità del confine comunale con Loro Ciuffenna.
L'area è stata autorizzata alla trasformazione ai sensi dell'art. 80 BIS della LR 3/2000. Si riporta in allegato l'autorizzazione rilasciata dall'ente competente.



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.8 DEL 12/10/2022 AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/04

Relativa a: Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria, presentata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, per *opere di trasformazione e movimento terra in Loc. Caspri*, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Piandiscò, Sez. A, Foglio 24, P.lle 12 e 393, presentata in data 24/03/2022, Prot. N.5.712, (Rif. PAES/003/2022).

Richiedente: **GALLIANO ALESSANDRO** nato a Roma il 19/05/1966, C.F: GLLLSN66E19H501I e residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via del Giaggiolo, n. 37, in qualità di rappresentante legale di OLEAF AGRICOLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria presentata in data 24/03/2022, Prot. N.5.712, dal Sig. Galliano Alessandro nato a Roma il 19/05/1966, C.F: GLLLSN66E19H501I, in qualità di rappresentante legale di OLEAF AGRICOLA, e residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via del Giaggiolo, n. 37, per *opere di trasformazione e movimento terra in Loc. Caspri* censito al Catasto Fabbricati alla Sez. A, Foglio 24, P.lle 12 e 393, in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04, derivante dal D.M. 09.02.1976 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 04.03.1976 "Zona del culmine del Pratomagno aretino", nonché ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 42/2004, "i territori coperti da foreste e da boschi", il cui progetto allegato è stato redatto dal Dott. For. Chisci Lorenzo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 153 della L.R.T. 65/2014 in data 11/04/2022 è stata convocata la Commissione per il Paesaggio al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 153 della L.R.T. 65/2014;
- i membri della Commissione per il Paesaggio si sono espressi sul presente intervento nella "Seduta N. 01 del 17/05/2022" convocata in modalità telematica asincrona ha sospeso l'espressione del parere in merito all'istanza esaminata con contestuale richiesta di integrazioni;
- a seguito della ricezione delle integrazioni in data 10/06/2022, Prot. N. 10.049, i membri della Commissione per il Paesaggio si sono espressi sul presente intervento nella "Seduta N. 02 del 14/06/2022" esprimendo parere favorevole;

Dato atto, inoltre, che:

- in data 17/06/2022, con Prot. 10.427, è stato richiesto il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto;
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto si è espressa sull'istanza richiedendo integrazioni, giusto Prot. N. 10.524 del 20/06/2022;
- le integrazioni pervenute in data 09/09/2022 al Prot. N. 19.253 sono state trasmesse alla Soprintendenza in data 21/09/2022 al Prot. N.19.989;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto, acquisito in data 05/10/2022 al Prot. N. 20.822;

VISTO il Piano paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;

Visto il D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Titolo VI, capo IV della L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" in merito al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in virtù dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e del Decreto Sindacale n. 1 del 15/01/2022;



**RILASCIA
L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Al Sig. **GALLIANO ALESSANDRO** nato a Roma il 19/05/1966, C.F: GLLSN66E19H501I e residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via del Giaggiolo, n. 37, in qualità di rappresentante legale di OLEAF AGRICOLA, relativa alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria presentata in data 24/03/2022 Prot. N.5.712, per *opere di trasformazione e movimento terra in Loc. Caspri*, catastalmente individuate nel Comune di Castelfranco Piandiscò, nella Sezione A, foglio 24 P.lle 12 e 393.

Elenco Elaborati Allegati:

Elaborato	File	Protocollo e data
Istanza	modulistica_paesaggistica_ordinaria.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Relazione paesaggistica	Istanza_autorizzazione_paesaggistica_ordinaria_GALLIANO.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Relazione geologica	1090EL0400_Relazione_geologica_e_Relazione_geotecnica.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	ALLEGATO_01.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	ALLEGATO_02.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Doc. Fotografica	ALLEGATO_03_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	ALLEGATO_04_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Doc. vari	autorizzazione_80_bis.pdf; Template_Procura_Speciale_GALLIANO.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	tav_01.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	tav_02_statoattuale_progetto.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Elaborato grafico	tav_03_sovrapposto.pdf	24/03/2022 _Prot. N.5.712
Doc. Integrativa	integrazioni_galliano.pdf	10/06/2022 _Prot. N.10.049
Doc. Integrativa	integrazioni_GALLIANO_SOPRINTENDENZA.pdf	09/09/2022 _Prot. N.19.253
Doc. Integrativa	valutazione_Architetto.pdf	09/09/2022 _Prot. N.19.253

La presente autorizzazione paesaggistica:

- è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati.
- costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e pertanto non produce alcun effetto ai fini della realizzazione delle opere sopra indicate costituendone solo il necessario presupposto.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Castelfranco Piandiscò, lì 12/10/2022

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luigi Moffa
(Documento firmato digitalmente)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di Castelfranco Piandiscò (AR)

Indirizzo: Piazza V. Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco di Sopra (AR)

Indirizzo mail/PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento Giampaolo Rachini in qualità di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ovvero, Data Protection Officer (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@qmsrl.it PEC: qm.srl@winpec.it

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Castelfranco Piandiscò indirizzo mail protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail dpo@qmsrl.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.